

**CONVENZIONE TRA L'ASL VCO DI OMEGNA E L'ASL NO DI NOVARA PER
PRESTAZIONI DI MEDICO SPECIALISTA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
PRESSO I PRESIDI DELL'ASL VCO**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale ASL NO di Novara, con sede legale in Novara, Viale Roma n. 7 (P. I.V.A. 01522670031) rappresentata ai fini del presente atto dal Responsabile della S.C. "Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane", Dr. Gianluca Corona delegato alla sottoscrizione del presente atto in virtù del Regolamento dei provvedimenti ASL NO approvato con deliberazione n 674/2015.

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna(d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Avv.to Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – L'ASL NO di Novara autorizza il proprio personale medico della s.c. Neuropsichiatria Infantile a rendere a favore dell'A.S.L. V.C.O. attività professionale per l'ambulatorio follow up dei nati prematuri, presso l'Azienda medesima.

L'attività di consulenza sarà assicurata dalla d.ssa Alario Cinzia .

ART. 2 – L'attività di cui all'art. 1 sarà resa all'interno dell'orario di servizio che il sanitario è tenuto ad espletare presso l'Amministrazione di appartenenza, per n.1 giorno al mese.

Tale attività sarà organizzata in modo da non pregiudicare, comunque, la funzionalità del servizio di appartenenza del personale consulente.

ART. 3 – Il sanitario interessato presterà la propria attività secondo le indicazioni del Direttore

della struttura di appartenenza e della s.c. NPI dell'ASL VCO.

ART. 4 – Per le prestazioni qui fatte oggetto, l'ASL VCO si impegna a rimborsare all'ASL

NO il costo orario del dipendente;

L'ASL VCO si impegna inoltre a rifondere all'ASL NO i costi derivanti dall'applicazione

agli importi sopraindicati degli oneri previdenziali, assistenziali e di IRAP, determinati nella

misura del 23,80 + 8,5%.

Verranno rimborsate altresì le spese di viaggio debitamente documentate ed il rimborso pari

ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde per la percorrenza chilometrica, tenuto conto dei

limiti imposti dalla Regione Piemonte, con circolari prot. N. 2447/U.C./SAN del 14 Agosto

206 e prot. N. 2861/U.C./SAN del 2 ottobre 2006.

ART. 5 – L'ASL VCO comunicherà all'ASL NO – sc GPVRU - le ore di consulenza effettuate

dal personale medico. L'ASL NO fatturerà tali prestazioni all'ASL VCO, che provvederà al

pagamento entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura.

ART. 6 - La presente convenzione ha validità dal **01/06/2021 al 31/05/2022** fatta salva la

possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di

almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le

parti contraenti.

ART. 7 - I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione

della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli

interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente

convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.

UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del

regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)

l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art.

4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei

consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini

e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla

presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre

disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente

alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

ART. 8 - L'ASL VCO garantisce per il consulente la copertura assicurativa per la

responsabilità civile. La garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in

capo all'Azienda cedente. Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito

al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di

attività di servizio.

ART. 9 - E' fatto obbligo al consulente, di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL

VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva

deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività

lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato

predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del

6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet

aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" –

Prevenzione della corruzione. L'ASL NO si impegna a comunicare ai propri consulenti il

suddetto obbligo.

ART. 10 –La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli

art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a

carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

ASL NO DI NOVARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Il Responsabile S.C. Gestione Personale

di Omegna

E Valorizzazione delle Risorse Umane

Il Direttore SOC

Affari Generali Legali e Istituzionali

Dr. Gianluca CORONA

Avv. Cinzia Meloda